



COMUNE DI BIBBIENA
(Provincia di Arezzo)
UNITA' ORGANIZZATIVA N. 3
SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARIO E TRIBUTI

RENDICONTO DI GESTIONE 2019

CREDITI INESIGIBILI

Attesto che dal conto del bilancio 2019 sono stati stralciati esclusivamente crediti insussistenti.

Non sono stati stralciati crediti inesigibili in quanto non sussiste la fattispecie. Al riguardo si segnala che le comunicazioni di inesigibilità dei crediti tributari la cui riscossione coattiva è stata affidata ad Agenzia delle Entrate Riscossione (ADER), sono praticamente bloccate all'anno 2012 e le recenti normative hanno previsto continue proroghe per la presentazione delle domande di inesigibilità dei ruoli.

Per comodità si allega un articolo di Italia Oggi del 03/04/2020 in cui sono dettagliatamente indicati i nuovi termini di presentazione delle domande di inesigibilità da parte dei ADER.

Bibbiena 29/04/2020

Il responsabile servizi finanziari
(dr. Marco Bergamaschi)

INESIGIBILITA'

03/04/2020 – ItaliaOggi

Prorogata la presentazione delle domande d'inesigibilità dei ruoli consegnati dagli enti creditori, enti locali compresi, agli agenti della riscossione nel 2018, 2019, e 2020. Il differimento del termine è previsto dall'articolo 68, comma 4, del cosiddetto dl «Cura Italia» (18/2020), che sposta al 31 dicembre del 2023, 2024 e 2025 la comunicazione d'inesigibilità dei ruoli affidati all'Agenzia delle entrate-riscossione (AdER), rispettivamente, nel 2018, 2019 e 2020.

Va ricordato che i tempi per la presentazione delle domande d'inesigibilità sono oltremodo lunghe per le annualità di consegna dei ruoli meno recenti. Infatti l'articolo 3, comma 20, del decreto fiscale 119/2018 ha già previsto il differimento dei termini per le comunicazioni d'inesigibilità dei ruoli al 2026 per le annualità 2016 e 2017. Mentre per le annualità più vecchie il termine per la presentazione delle domande è ancora più ampio, fino ad arrivare al 2042 per i crediti del 2000.

Si allungano, dunque, i tempi per amministrazioni locali e enti creditori in generale per essere informati dall'Agenzia delle entrate-riscossione sulla sorte dei ruoli affidati.

Per la presentazione delle comunicazioni d'inesigibilità delle quote iscritte a ruolo consegnate dal 2000 al 2015, si parte dall'annualità 2015, il cui termine è fissato al 2027, e si arriva al 2042 per quelli consegnati nel 2000. Le domande ex lege vanno trasmesse per singole annualità di consegna partendo dalla più recente (2015), entro il 31 dicembre di ciascun anno successivo al 2026.

Una proroga sostanziosa è stata concessa anche per il 2016 e 2017, in quanto le relative domande dovranno essere trasmesse entro il 31 dicembre 2026.

Questi continui spostamenti in avanti del termine per la presentazione delle comunicazioni d'inesigibilità, che ordinariamente è il terzo anno successivo alla consegna dei ruoli, non consentono alle amministrazioni interessate di avere certezza delle entrate che possono essere riscosse e rende impossibile espletare i controlli sull'operato del concessionario, con grave danno per i bilanci pubblici.

Sergio Trovato

Problemi tariffe Tari

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile

03/04/2020 – ItaliaOggi

Il già di per sé difficile percorso ad ostacoli dell'approvazione del Piano economico-finanziario (Pef) Tari per l'anno 2020 rischia di inerpinarsi ancora di più a causa del disallineamento istituzionale in corso tra legislatore e soggetto regolatore. L'Arera, alla luce dell'emergenza Covid, con la deliberazione n. 59/2020 aveva ritenuto necessario proporre il differimento al 30 giugno del termine del 30 aprile previsto dall'articolo 1, comma 683-bis, della legge 147/13. Senonché, il legislatore oltre ad accogliere la proposta dell'Autorità nel comma 4 dell'art. 107, ha deciso di aggiungere un «percorso» alternativo rispetto a quello previsto dalla deliberazione 443/2019. Il comma 5 stabilisce infatti che «i comuni possono approvare le tariffe della Tari e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (Pef) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal Pef per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021».

L'autorità non pare avere gradito questa seconda opzione introdotta dal legislatore tanto